



COMUNE DI BUCCINO
PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA Nr. 26 del 21 LUG. 2017

OGGETTO: ordinanza per disciplinare gli orari di diffusione della musica ai fini di intrattenimento da parte dei pubblici esercizi e similari nelle serate di animazione musicale e in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abbandono di bottiglie e contenitori di vetro.

IL VICESINDACO

Premesso che è compito dell'Amministrazione Comunale porre in essere tutti gli interventi atti ad assicurare una serena e civile convivenza anche al fine di tutelare la tranquillità sociale;

inoltre che la legge n. 214 del 22.12.2011 ha favorito di fatto la liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività in tutti i comuni d'Italia per agevolare le forme di libera concorrenza, permettendo che diverse attività commerciali nel settore alimentare nelle ore serali e notturne somministrino e/o vendano per asporto bevande alcoliche consumate anche all'esterno dei locali con la conseguenza di fenomeni di disturbo della quiete pubblica, oltre a numerosi episodi di abbandono in modo indiscriminato di bottiglie e contenitori di vetro, idonei ad utilizzi anche impropri e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

considerato che nel periodo estivo gli esercizi commerciali, bar, circoli privati e similari e associazioni per intrattenere i clienti e cittadini in generale organizzano eventi musicali e di animazione soprattutto all'esterno;

preso atto anche dei numerosi interventi delle forze dell'ordine effettuati su sollecitazione dei cittadini residenti;

ritenuto che tali attività arrecano, soprattutto nelle ore serali e notturne, disturbo e disagio alla cittadinanza;

inoltre che è necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze anche limitando gli orari di intrattenimento e il volume, soprattutto all'esterno e limitando anche la fascia oraria della vendita per asporto e della somministrazione delle bevande alcoliche;

ORDINA

con decorrenza immediata:

1. **il divieto di vendita** per asporto o per consumo all'esterno dei locali di bevande, alcoliche e superalcoliche, in bottiglie e contenitori di vetro dopo le **ore 22:00** nei giorni feriali e festivi;
2. **il divieto di diffusione della musica all'esterno:**
 - a) dalle ore **02:00** alle ore **06:00** dal **21 giugno** al **21 settembre**;
 - b) dalle ore **24:00** alle ore **06:00** dal **22 settembre** al **20 giugno**;
3. **di mantenere basso**, al fine di garantire la quiete pubblica, il volume della musica anche all'interno dei locali come indicato nelle fasce orarie dal punto 2 alle lettere a) e b).

Visti gli art. 50 e 54 del D. lgs 18 agosto 2000 nr. 267e s.m.i

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica può essere proposto ricorso davanti al T.A.R. della Campania per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge.

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo pretorio del sito del comune di Buccino: www.comune.buccino.sa.it/albopretorio.asp al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza;

manda copia del presente provvedimento per i provvedimenti di propria competenza al Comando di Polizia Municipale di Buccino, al Comando Stazione Carabinieri di Buccino, alla Stazione Carabinieri Forestale di Buccino.

Il Vicesindaco



Dott.ssa Maria Trimarco

Maria Trimarco